



REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 172 Reg./75 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 16/11/2015,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 Reg. / 26 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 15/05/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 77 Reg. / 36 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 06/06/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 101 Reg./41 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 23/07/2018
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.12 Reg./2 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 18/02/2019

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune e l'applicazione del relativo canone, così come previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.

Art. 2

Definizioni

1. **SUOLO PUBBLICO:** si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono equiparati al suolo pubblico comunale i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune e come tali sono soggetti all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.
2. **OCCUPAZIONE:** si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, delle aree e degli spazi di cui al punto precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
3. **OCCUPAZIONE TEMPORANEA:** si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.
4. **OCCUPAZIONE PERMANENTE:** si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno.

Art. 3

Concessioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o, nel caso di occupazione finalizzata alla posa di impianti pubblicitari, ad autorizzazione, rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal dirigente comunale.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di concessione, alle sanzioni di cui al successivo articolo 35.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare una domanda, redatta secondo le modalità definite dall'Amministrazione comunale, corredata dagli allegati richiesti.
2. La domanda di concessione è assegnata al responsabile del procedimento, così come individuato dall'organizzazione comunale.
3. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
4. Il dirigente rilascia la concessione, secondo criteri di imparzialità, sulla base di eventuali pareri espressi da altri uffici interessati e degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta comunale.

5. L'eventuale diniego è formulato dal dirigente con apposito provvedimento, adeguatamente motivato.

Art. 5 Cauzione

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono, di norma, subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. Il dirigente determina l'ammontare della cauzione in misura proporzionale al valore della pavimentazione esistente nell'area di riferimento.
3. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino ad esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale, anche congiuntamente al titolare della concessione, che verifichi lo stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

Art. 6 Proroga e rinnovo

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. La durata delle concessioni permanenti è indicata nei successivi articoli ed è stabilita in relazione alle categorie di occupazione predeterminate.
3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea deve essere presentata prima della scadenza e deve essere indicato il periodo ulteriormente richiesto ed le motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
4. La richiesta di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza e la concessione è rilasciata, di norma, ~~si intende~~ per un periodo equivalente a quello inizialmente richiesto.
5. La proroga e il rinnovo sono concessi, previa verifica delle necessarie condizioni di ordine tecnico ed amministrativo.
6. In caso di cessione di azienda, il nuovo titolare trasmette la richiesta all'Amministrazione comunale, la quale verificata la perdurante sussistenza di tutte le necessarie condizioni previste a norma di legge o di regolamento, rilascia la nuova concessione o la nuova autorizzazione con scadenza corrispondente alla data indicata nel provvedimento originario.

Art. 7 Obblighi e responsabilità

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione o nell'autorizzazione;
 - b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione o nell'autorizzazione;
 - c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate;
 - d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.
4. Con riferimento al precedente comma 3, lettera d), al termine della occupazione, il titolare della concessione o dell'autorizzazione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto

necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate e di ripristinare il suolo pubblico, in conformità alle prescrizioni determinate dall'Amministrazione comunale.

5. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.
6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo e totale carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 8

Modifica, sospensione e revoca

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte dal dirigente, con provvedimento motivato.
3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancato uso.

Art. 9 - Decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale della concessione o dell'autorizzazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone, se dovuto, nei termini fissati.
2. La decadenza è dichiarata dal dirigente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

TITOLO II – CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO

Art. 10

Determinazione del canone

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone secondo le modalità e con le tariffe previste nel presente regolamento.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto, anche abusivo.
3. L'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro, con arrotondamento all'unità superiore, nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta, così come indicato al successivo articolo 11, per i coefficienti moltiplicatori stabiliti per ciascun tipo di occupazione, di cui ai successivi articoli da 16 a 32, diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti, così come indicato al successivo articolo 12, qualora spettanti.
4. Nel caso di occupazioni non rientranti in alcuna delle tipologie previste, la tariffa base si applica nella misura piena.
5. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima area, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.
6. Il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi o risultante da gare pubbliche, con offerte in aumento sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente regolamento.

Art. 11

Classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone

1. Le strade cittadine sono suddivise in cinque categorie, come da allegato al presente regolamento, che tengono conto sia della ubicazione rispetto al centro cittadino sia della rilevanza delle stesse sotto il profilo economico-commerciale.
2. La tariffa base per le occupazioni temporanee relativa a ciascuna delle cinque categorie è così graduata:
categoria 1: euro 2,83 al mq. per giorno
categoria 2: euro 2,58 al mq. per giorno
categoria 3: euro 2,32 al mq. per giorno
categoria 4: euro 1,81 al mq. per giorno
categoria 5: euro 1,29 al mq. per giorno
3. La tariffa base per le occupazioni permanenti relativa a ciascuna delle cinque categorie è così graduata:
categoria 1: euro 18,26 al mq. per anno
categoria 2: euro 16,68 al mq. per anno
categoria 3: euro 15,01 al mq. per anno
categoria 4: euro 11,68 al mq. per anno
categoria 5: euro 8,34 al mq. per anno
Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
4. Le tariffe di cui ai commi precedenti sono il risultato della moltiplicazione della tariffa base di euro 2,58 (per le occupazioni temporanee) e di euro 16,68 (per le occupazioni permanenti) per i seguenti coefficienti:
Categoria 1: - coefficiente 1,095
Categoria 2 - coefficiente 1
Categoria 3: - coefficiente 0,9
Categoria 4: - coefficiente 0,7
Categoria 5: - coefficiente 0,5

Art. 12

Agevolazioni e abbattimenti

1. Nelle occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 30%.
2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa ordinaria è rapportata, a partire dal sedicesimo giorno, al coefficiente 0,5. Tale coefficiente non si applica alle occupazioni di carattere ricorrente.
3. Per le occupazioni a carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,4 nella zona 1, al coefficiente 0,2 nelle altre zone della città. Per occupazioni ricorrenti si intendono quelle che sono programmate e autorizzate secondo uno specifico calendario e che si ripetano per almeno 5 volte in uno stesso anno.
4. Le occupazioni il cui svolgimento sia disciplinato da norme di legge o di regolamento scontano la tariffa con il coefficiente 0,3;
5. Per le occupazioni che sono realizzate per finalità esclusivamente assistenziali e di beneficenza e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura dell'80%.
6. Per le occupazioni che sono realizzate in occasione di manifestazioni a carattere esclusivamente politico, culturale o sportivo e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura del 50%.
7. Per le occupazioni realizzate per attività che hanno natura commerciale ma che presentano anche carattere di interesse socio-culturale, il canone è ridotto del 25%. Tale carattere di interesse socio-culturale deve essere debitamente documentato all'atto di presentazione della domanda. In particolare, esso deve consistere nella promozione di iniziative ed eventi che, per quanto contestuali, non siano direttamente collegati all'attività di vendita e abbiano un'autonoma connotazione sotto il profilo comunicativo e organizzativo.

Art. 13

Non applicazione del canone

1. Il canone non si applica per:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o in autorizzazione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse concesse;
 - d) le occupazioni occasionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 e le occupazioni per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto di concessione o di autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione o dell' autorizzazione stessa;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni con passi carrabili;
 - h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
 - i) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo;
 - l) occupazioni di suolo per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
 - m) le occupazioni di suolo pubblico con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) le occupazioni nel mercato ortofrutticolo e del bestiame;

- o) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
- p) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico inferiori ai 10 mq;
- q) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- r) le occupazioni temporanee effettuate da O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e da O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L'esenzione non opera se O.N.L.U.S. e O.N.G. realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione. Resta salva in tal caso la possibilità di applicare le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14 Pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere pagato preventivamente al rilascio del provvedimento, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo di occupazione, mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, così come comunicato in sede di presentazione della domanda. E' ammesso il versamento rateizzato qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 500 e a condizione che l'ultima rata sia pagata prima della scadenza della concessione o dell'autorizzazione.
2. Il versamento del canone relativo al primo anno di un'occupazione permanente va eseguito preventivamente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata e in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si protrae l'occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o dell'autorizzazione per occupazione permanente ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento è effettuato secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento delle entrate. E' ammesso il versamento in rate trimestrali qualora l'ammontare del canone annuale sia superiore a euro 250.
4. Il canone è versato mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, così come indicato sulle pagine informative del sito istituzionale
5. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro inferiore se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.
6. In relazione alle somme dovute e non pagate alla scadenza, l'Amministrazione comunale procede alla riscossione coattiva con le procedure stabilite dalla legge.

Art. 15 Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata all'amministrazione comunale entro 5 anni dal pagamento.
2. Il rimborso, se dovuto, è disposto entro 60 gg dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

TITOLO III – CANONE DOVUTO IN RELAZIONE ALLE SINGOLE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO

Art. 16 – Attività edilizia

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le attività edilizie che si caratterizzano con l'occupazione di suolo con soli steccati, pali di sostegno, scale aeree, cancellate, pilastri, solette, infernotti, intercapedini, rampe ed ausili per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., non rientranti nella fattispecie del cantiere edilizio, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 2,5.
2. La durata della concessione è pari a 29 anni.

Art. 17

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. L'ammontare del canone dovuto per le attrazioni dello spettacolo viaggiante è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11 comma 2 - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,3.
2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,5, così come stabilito dall'art. 12 comma 2.
3. Gli importi sono determinati in ragione dell'intera superficie concessa sino a mq 100; in ragione del 10% per la parte eccedente i 100 mq.

Art. 18

Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno

1. L'ammontare del canone dovuto per l'attività edilizia inferiore all'anno è determinato, per i primi 15 giorni di occupazione, moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni di occupazione e per il coefficiente 0,4.
2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,5, così come stabilito dall'art. 12 comma 2.
3. Lo stesso coefficiente 0,4 si applica anche quando la concessione sia prorogata per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a 15 giorni.
4. In caso di proroga eccedente i 15 giorni o di ulteriori rinnovi al termine della prima proroga, si applica il coefficiente 0,5.

Art. 19

Cantieri edilizi di durata superiore all'anno

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per l'attività edilizia pluriennale è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri occupati e per il coefficiente 5.

2. In caso di proroga, il canone, calcolato con le modalità di cui al comma 1), è rapportato agli effettivi mesi di concessione.

Art. 20

Cavi e condutture

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni di suolo ~~realizzate~~ con cavi e condutture effettuate da privati è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri lineari e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,2.
2. La durata della concessione è pari a 29 anni.

Art. 21

Chioschi ed edicole

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di chioschi ed edicole è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri occupati e per il coefficiente 6,5.
2. Il canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di chioschi ed edicole in parchi o parcheggi per i quali sia stata prevista la concessione, previa procedura ad evidenza pubblica che, unitamente al chiosco, affidi anche la gestione integrata dei servizi esistenti nell'area di riferimento, quali ad esempio il taglio erba, la guardiania, la gestione del parcheggio, ecc, è determinato in sede di indizione della procedura, tenendo conto del valore dei servizi affidati.
3. La durata della concessione di cui al comma 1. è determinata dalla legge.

Art. 22

Contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri occupati e per il coefficiente 4,5.
2. La durata della concessione è pari a 1 anno ed il canone è rapportato ad 1 (uno) metro quadro.

Art. 23

Dehors

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di dehors (strutture destinate al consumo di alimenti e bevande) e strutture non destinate al consumo di alimenti e bevande, quali ad es. espositori, fioriere ed elementi di arredo, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri occupati e per il coefficiente 4,5.
2. La durata della concessione è stabilita nel vigente regolamento comunale.

Art. 23bis

Aree destinate a parcheggio per operazioni di partenza/arrivo degli ospiti e relativo carico/scarico bagagli ad uso esclusivo dell'attività ricettiva

1. L'ammontare annuale del canone, dovuto per l'utilizzo di aree riservate (n.1 stallo di sosta) alle operazioni di partenza/arrivo degli ospiti e relativo carico/scarico bagagli ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri convenzionalmente stabiliti in 10 mq e per il coefficiente 5.
2. La concessione è rilasciata su richiesta di alberghi o hotel (come definiti dalla L.R. 27/2015, art. 16, comma 1) con almeno 10 camere localizzate in città bassa ed esternamente alle aree di pregio ambientale per un massimo di 8 stalli sul territorio comunale.
3. La concessione di durata pari a un anno è rinnovabile secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente regolamento e si configura come occupazione permanente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
4. Lo stallo deve essere localizzato nelle aree antistanti il perimetro esterno della strutture o nella immediata adiacenza. La concessione è in ogni caso rilasciata previa verifica delle condizioni di idoneità strutturale, ambientale e viabilistica da parte del servizio comunale mobilità e trasporti.

Art. 24

Eventi e manifestazioni

1. L'ammontare del canone dovuto per concessioni di suolo in occasione di eventi, manifestazioni, esposizioni, mercatini e spettacoli è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione, diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, qualora spettanti.

Art. 25

Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune

1. L'ammontare del canone dovuto per concessioni di suolo in occasione di eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,3, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, qualora spettanti.
2. La sussistenza della collaborazione deve risultare da deliberazioni o decisioni della Giunta comunale.

Art. 26
Eventi fieristici

1. L'ammontare del canone dovuto per l'organizzazione di eventi fieristici è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,6, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, qualora spettanti.
2. Il riconoscimento di evento fieristico avviene sulla base di una delibera della Giunta comunale che, all'inizio di ogni anno e sulla base di criteri oggettivi, individua l'elenco delle manifestazioni appartenenti a tale categoria.

Art. 27
Eventi di interesse pubblico

1. L'ammontare del canone dovuto per le concessioni di suolo in occasione di eventi e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della cittadinanza, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,3, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, qualora spettanti.
2. L'ammontare del canone dovuto per le concessioni di suolo nell'ambito di rassegne enogastronomiche e attività socio-animative che hanno luogo in aree verdi cittadine nel periodo estivo è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,5, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, qualora spettanti.
3. Nel caso gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1 abbiano particolare valenza culturale e/o turistica, il suolo è concesso a titolo gratuito. L'occupazione a titolo gratuito non può essere concessa per attività di vendita, fatto salvo per quelle effettuate da organizzazioni non a scopo di lucro.
4. La sussistenza dell'interesse pubblico rilevante è accertata e dichiarata dalla Giunta comunale, che delibera l'eventuale concessione gratuita del suolo pubblico.

Art. 28
Eventi nazionali, regionali o internazionali

1. Qualora le concessioni temporanee siano relative a eventi nazionali, regionali o internazionali comportanti l'affluenza di un numero di visitatori eccezionalmente elevato, il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione, maggiorato del 50%.
2. Se l'evento ha anche rilevanza istituzionale ed è effettuato in collaborazione con il Comune di Bergamo, collaborazione da dichiarare con deliberazione della Giunta comunale, si applica l'esenzione totale del canone a favore degli organizzatori.
3. Al fine dell'applicazione dei precedenti commi, gli eventi devono:
 - a) essere periodicamente celebrati in varie città d'Italia;
 - b) essere organizzati da enti o associazioni che operano a livello nazionale;
 - c) richiedere in capo al Comune specifiche misure di tipo viabilistico, per la pulizia delle strade e per garantire la sicurezza dei visitatori.I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) debbono sussistere congiuntamente.

Art. 29
Impianti pubblicitari

1. L'ammontare del canone dovuto per impianti pubblicitari la cui occupazione è inferiore all'anno è determinato, per i primi 15 giorni, moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione.
2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,5, così come stabilito dall'art. 12 comma 2.
3. In caso di proroga eccedente i 15 giorni o di ulteriori rinnovi al termine della prima proroga, si applica il coefficiente 0,5.
4. L'ammontare annuale del canone dovuto per gli impianti pubblicitari, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 2,5.

Art. 29 bis
Locali interrati nel sottosuolo pubblico

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni relative alla realizzazione di locali interrati da parte di privati nel sottosuolo pubblico è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 11, comma 3) – per i metri quadrati e per il coefficiente 1,25.
2. La durata della concessione è pari a 29 anni.

Art. 30
Manifestazioni e iniziative di carattere politico

1. L'ammontare del canone dovuto per le occupazioni superiori a 10 (dieci) mq per manifestazioni e iniziative di carattere politico è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione, diminuito del 50%, così come stabilito dal precedente art. 12 comma 6.

Art. 31
Mercati, posteggi isolati e fiere comunali

1. L'ammontare del canone dovuto per la partecipazione ai mercati di rilevanza cittadina (Malpensata, piazzale Goisis ed altri eventuali, definiti tali con il provvedimento che li istituisce) è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria 3 - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione.
2. L'ammontare del canone dovuto per la partecipazione ai mercati rionali e di produttori agricoli è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo definito per la categoria 5 - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione.
3. Per le fiere l'importo di cui all'art. 11 va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 0,3, così come stabilito dall'art. 12 comma 4.
4. Tale conteggio si applica anche a coloro che partecipano al mercato o alla fiera per una sola giornata, in assenza del titolare, in qualità di spuntisti.

5. La durata della concessione è determinata dalla legge.

Art. 32 **Occupazioni di urgenza**

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'area può essere occupata, senza concessione o autorizzazione, previa immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante pec, al fine di ottenere le necessarie prescrizioni tecnico operative che garantiscano il rispetto delle norme del codice della strada.
2. L'interessato deve comunque presentare domanda di concessione o di autorizzazione entro il giorno successivo all'occupazione e la relativa concessione o autorizzazione è rilasciata in sanatoria.
3. L'entità del canone dovuto è determinata ai sensi dei precedenti artt. 13 e 18.

Art. 33 **Occupazioni occasionali e di breve durata**

1. Le occupazioni relative a:
 - a) piccoli lavori edilizi di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponteggi mobili, steccati, scale ed altro;
 - b) operazioni di trasloco;
 - c) operazioni di manutenzioni del verde
che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata non sono soggette né a comunicazione né a concessione/autorizzazione se di durata inferiore a 3 (tre) ore.
2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale le occupazioni di durata da 3 (tre) a 12 (dodici) ore.
3. Le occupazioni di durata superiore a 12 (dodici) ore sono soggette a concessione o autorizzazione con le modalità di cui al precedente art. 18.

Art. 34 **Reti di erogazione di pubblici servizi**

1. Per le concessioni di sottosuolo con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende che erogano servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la tariffa forfettaria pari a € 0,7512 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa forfettaria è soggetta a rivalutazione annuale sulla scorta dell'indice ISTAT. Il canone è in ogni caso dovuto nella misura minima annuale di € 516,46.
2. Se non diversamente indicato nelle eventuali convenzioni sottoscritte fra i gestori dei sottoservizi e l'Amministrazione comunale, la durata della concessione è pari a 29 anni.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 35

Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione o autorizzazione, oltre i limiti temporali di efficacia della stessa o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare della concessione o autorizzazione o l'occupante di fatto è tenuto a liberare l'area occupata abusivamente e a ripristinare lo stato dei luoghi, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale.
3. Alle occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applica una maggiorazione pari al 50 % del canone.
4. In caso sia accertata un'occupazione edilizia che si protrae oltre il tempo inizialmente concesso senza che si sia provveduto a richiedere la proroga della stessa, il canone dovuto è maggiorato del 50% e non sono applicati i coefficienti di riduzione normalmente previsti.
5. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente lo diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto.
6. Fermo restando le sanzioni previste dal codice della strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o senza osservare le prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 480. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Descrizione del toponimo e categoria

CIRCONVALLAZIONE FABRICIANO 4
CIRCONVALLAZIONE LEUCERIANO 5
CIRCONVALLAZIONE MUGAZZONE 5
CIRCONVALLAZIONE PALTRINIANO 5
CIRCONVALLAZIONE PLORZANO 4
CIRCONVALLAZIONE POMPINIANO 5
CONTRADA TRE PASSI 2
GALLERIA CONCA D'ORO 2
GALLERIA COSIMO FANZAGO 2
GALLERIA SANTA MARTA 2
LARGO ADUA 2
LARGO BAROZZI GIOVANNI 2
LARGO BELOTTI BORTOLO 1
LARGO BERNARDI ENRICO 4
LARGO CINQUE VIE 5
LARGO COLLE APERTO 2
LARGO DA PALESTRINA PIER LUIGI 4
LARGO DECORATI AL VALOR CIVILE 4
LARGO DEL GALGARIO 2
LARGO DELLO SPORT 3
LARGO DI PORTA SANT'ALESSANDRO 2
LARGO DONATI GIOVAN BATTISTA 4
LARGO F.LLI LUMIERE 4
LARGO FABRE GIOVANNI ENRICO 4
LARGO MAESTRO G. A. GAVAZZENI 2
LARGO MEDAGLIE D'ORO 2
LARGO MONTELUONGO 2
LARGO PORTA NUOVA 2
LARGO RAGAZZI DEL '99 3
LARGO REZZARA NICOLO' 1
LARGO RONTGEN GUGLIELMO 4
LARGO TACCHINI ANGELO 4
LARGO TIRONI GIUSEPPE 3
PASSAGGIO BRUNI ROBERTO 2
PASSAGGIO CA' LONGA 2
PASSAGGIO CASCINA ALBERTA 5
PASSAGGIO CIVIDINI PIERANTONIO 2
PASSAGGIO DA PRATTA BECHARINO 2
PASSAGGIO DEI CANONICI LATERANENSIS 2
PASSAGGIO DEL CALEPINO 3
PASSAGGIO DEL FILATOIO 4
PASSAGGIO DELLA TORRE DI ADALBERTO 2
PASSAGGIO DON ANTONIO SEGHEZZI 2
PASSAGGIO GUALA BEATO 4
PASSAGGIO LIMONTA GIOVANNI 2
PASSAGGIO SAN BARTOLOMEO 2
PASSAGGIO ZEDURI MARIO 2
PIAZZA ALIGHIERI DANTE 2
PIAZZA ALPI OROBICHE 5
PIAZZA AMPERE ANDREA 4
PIAZZA ANGELINI LUIGI 2

PIAZZA AQUILEIA 5
PIAZZA CARRARA GIACOMO 2
PIAZZA CAVOUR CAMILLO 1
PIAZZA CITTADELLA 2
PIAZZA DELLA LIBERTA' 2
PIAZZA DUOMO 1
PIAZZA FILIBERTO EMANUELE 5
PIAZZA GIULIANI REGINALDO 2
PIAZZA MARCONI GUGLIELMO 2
PIAZZA MASCHERONI LORENZO 2
PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO 1
PIAZZA MERCATO DEL FIENO 2
PIAZZA MERCATO DELLE SCARPE 2
PIAZZA PONTIDA 1
PIAZZA ROSATE 2
PIAZZA SANT'ANNA 3
PIAZZA SANTI PIETRO E PAOLO 5
PIAZZA TARCISIO PACATI 5
PIAZZA TERZI 2
PIAZZA VARSAVIA 4
PIAZZA VECCHIA 1
PIAZZA VITTORIO VENETO 1
PIAZZALE BRIGATA LEGNANO 2
PIAZZALE DEGLI ALPINI 2
PIAZZALE DEL CIMITERO 2
PIAZZALE DELLA FIERA NUOVA 5
PIAZZALE DELLA MALPENSATA 4
PIAZZALE DELLA REPUBBLICA 2
PIAZZALE DELLA SCIENZA 5
PIAZZALE FRA' TOMASO DA OLERA 5
PIAZZALE GOISIS LODOVICO 4
PIAZZALE LOVERINI PONZIANO 4
PIAZZALE OBERDAN GUGLIELMO 4
PIAZZALE OLIMPIADI 4
PIAZZALE RISORGIMENTO 4
PIAZZALE SAN PAOLO 3
PIAZZALE SANT'ANTONIO DA PADOVA 4
PIAZZALE TIRABOSCHI ENRICO 2
PIAZZALE VISCONTI ERMES 4
PIAZZETTA DEL DELFINO 2
PIAZZETTA PIAVE 1
PIAZZETTA SAN BARTOLOMEO 2
PIAZZETTA SAN MARCO 2
PIAZZETTA SANTO SPIRITO 2
PIAZZETTA VERZERI EUSTOCHIO TERESA 2
PIAZZETTA ZAVADINI GUIDO 2
ROTONDA BUTTINONE BERNARDINO 3
ROTONDA DEI MILLE 2
ROTONDA LOCATELLI PIETRO ANTONIO 4
ROTONDA SANTA LUCIA 2
SALITA DELLO SCORLAZZONE 2
SCALETTA BELLAVISTA 4

SCALETTA DARWIN CARLO 4
 SCALETTA DELLE MORE 2
 SCALETTA SAN MARTINO 4
 SCALETTA SAN SEBASTIANO 4
 SCALETTA SORGENTE BERTELLO 2
 SCALETTA VIOLA COMOLLIA 4
 SCALINATA SANT'ALESSANDRO 2
 STRADA AL MULINO 4
 STRADA ALLA TRUCCA 4
 STRADA CASCINELLO 5
 STRADA DI SAN SISTO VECCHIO 4
 STRADA SALVAGNA 5
 SVINCOLO SOVRAPASSO VIA BERSAGLIERI 5
 VIA ABBA GIUSEPPE CESARE 4
 VIA ACQUADERNI GIOVANNI 4
 VIA ADAMELLO 2
 VIA AGAZZI ROSA 4
 VIA AGLIARDI ANTONIO 4
 VIA AGOSTINELLI ADELINA 4
 VIA AI CAMPI SPINI 5
 VIA AL PIANONE 2
 VIA AL PORTONE DI SAN MATTEO 4
 VIA ALBERTARIO DAVIDE 4
 VIA ALBORGHETTI FEDERICO 2
 VIA ALBRICCI GENERALE ALBERICO 2
 VIA ALCAINI 4
 VIA ALESSANDRI ANTONIO 4
 VIA ALFIERI VITTORIO 3
 VIA ALLA BECHELA 4
 VIA ALLA PORTA DI S.LORENZO 2
 VIA ALLE CASE MORONI 4
 VIA AMADEO GIOVANNI ANTONIO 3
 VIA AMBIVERI BETTY 4
 VIA AMIGHETTI ALESSIO 5
 VIA ANDERSEN HANS CHRISTIAN 2
 VIA ANGELINI GIOVANNI BATTISTA 4
 VIA ARCANGELI FEBO 4
 VIA ARENA 2
 VIA ASSONICA CARLO 4
 VIA ASTINO 4
 VIA AUTOSTRADA 4
 VIA AVERARA GIOVANNI BATTISTA 5
 VIA AZZANELLI FRANCESCO 4
 VIA AZZANO 5
 VIA BACH JOHANN SEBASTIAN 4
 VIA BAERTSCH MOLINO 4
 VIA BAIONI CRISTOFORO 4
 VIA BALBO CESARE 4
 VIA BALESTRA ANTONIO 3
 VIA BARACCA FRANCESCO 4
 VIA BARBAROLI 4
 VIA BARELLI ARMIDA 4
 VIA BARETTI GIUSEPPE 3
 VIA BARNABA ADOLFO 4
 VIA BASCHENIS EVARISTO 3
 VIA BASSANI 4
 VIA BASSINI ANGELO 4
 VIA BATTISTI CESARE 2
 VIA BAZZINI ANTONIO 4
 VIA BECCARIA CESARE 4
 VIA BEETHOVEN LODOVICO VAN 4
 VIA BELLAFINO FRANCESCO 5
 VIA BELLI GIOVANNI 5
 VIA BELLINI VINCENZO 4
 VIA BELTRAMI COSTANTINO 2
 VIA BENZONI GIOVANNI MARIA 4
 VIA BERCHET GIOVANNI 4
 VIA BERENSON BERNARD 5
 VIA BERGAMETTI FRANCESCO 4
 VIA BERLENDIS PAOLO 4
 VIA BERLESE ANTONIO 4
 VIA BERNAREGGI ADRIANO 4
 VIA BERTARELLI LUIGI VITTORIO 5
 VIA BEZZECA 4
 VIA BIANCO MARIO 2
 VIA BIANCONI GIACOMO 5
 VIA BIANZANA 4
 VIA BIANZANELLA 4
 VIA BIAVA SAMUELE 4
 VIA BIETTI GIUSEPPE 2
 VIA BIXIO NINO 4
 VIA BOCCALEONE 5
 VIA BOCCOLA 2
 VIA BOITO ARRIGO 4
 VIA BOLIS ACHILLE 4
 VIA BOLOGNA 2
 VIA BONFANTI ARTURO 5
 VIA BONGHI RUGGERO 4
 VIA BONO BARTOLOMEO 3
 VIA BONOMELLI GEREMIA 2
 VIA BONOMINI VINCENZO 4
 VIA BONORANDI NICOLA 4
 VIA BORFURO 2
 VIA BORGA ANTONIO MARIA 3
 VIA BORGO CANALE 2
 VIA BORGO PALAZZO dall'intersezione con
 Via Serassi all'incrocio con Via Da Calepio 3
 VIA BORGO PALAZZO dall'intersezione con
 Via Serassi all'incrocio con Circonvallazione
 delle Valli 4
 VIA BORGO PALAZZO dall'intersezione con
 Via Frizzoni all'incrocio con Via Da Calepio 2
 VIA BORGO PALAZZO dal confine con
 Comune di Seriate all'incrocio con
 Circonvallazione delle Valli 5
 VIA BORLEZZA 2

VIA BOSSI ADEODATO 4
VIA BOVES 4
VIA BRAHMS JOHANNES 4
VIA BRAMANTE 5
VIA BRAVI GIUSEPPE 4
VIA BREMBATI OTTAVIANO 4
VIA BREMBILLA GIANGIUSEPPE 4
VIA BRESADOLA GIACOMO 4
VIA BRIANTEA 4
VIA BRIGATA BERGAMO 3
VIA BRIGATA LUPI 2
VIA BRIGNOLI LUIGI 2
VIA BROLIS PIETRO 5
VIA BROSETA dall'intersezione con via Nullo
all'intersezione con via XXIV Maggio 3
VIA BROSETA dall'intersezione con via Lochis
all'intersezione con via XXIV Maggio 4
VIA BROSETA dall'intersezione con via Nullo
a Piazza Pontida 2
VIA BUOZZI BRUNO 4
VIA BURATTI 4
VIA BURATTINI 4
VIA BUTTARO MARIO 4
VIA CABOTO GIOVANNI 5
VIA CADORE 4
VIA CADORNA LUIGI 3
VIA CAFFARO 4
VIA CALATAFIMI 5
VIA CALDARA POLIDORO 4
VIA CALVAROLA 4
VIA CALVETTI LUIGI 4
VIA CALZECCHI ONESTI TEMISTOCLE 4
VIA CAMERONI AGOSTINO 4
VIA CAMOZZI GABRIELE 2
VIA CAMPAGNOLA 5
VIA CANOVE 5
VIA CANOVINE 4
VIA CANTU' CESARE 4
VIA CAPPUCCINI 2
VIA CAPRERA 4
VIA CARDUCCI GIOSUE' 3
VIA CARIANI GIOVANNI 3
VIA CARLO ALBERTO 5
VIA CARNELLI GIUSEPPE 4
VIA CARNOVALI GIOVANNI 4
VIA CAROLI LUIGI 4
VIA CARRARA VITTORIO 4
VIA CARSO 5
VIA CASALINO 2
VIA CASE BARCA 4
VIA CASSINA ANGELO 3
VIA CASTAGNETA 4
VIA CASTEL REGINA 5

VIA CASTELLINI NICOSTRATO 4
VIA CASTELLO 2
VIA CASTELLO PRESATI 4
VIA CATALANI ALFREDO 4
VIA CATALANI ALFREDO 5
VIA CATTANEO CARLO 2
VIA CAVACCIO GIOVANNI 4
VIA CAVAGNIS FELICE 2
VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO 4
VIA CAVALLI ANTONIO 4
VIA CEDRELLI FRANCESCO 4
VIA CELADINA 5
VIA CERASOLI FLAMINIO 3
VIA CERESA CARLO 3
VIA CERIOLI SANTA COSTANZA 4
VIA CERMENATI MARIO 5
VIA CESATI VINCENZO 4
VIA CHIESA DAMIANO 2
VIA CHIODI LUIGI 4
VIA CHISINI OSCAR 5
VIA CIAREGOTTO 4
VIA CIFRONDI ANTONIO 3
VIA CIMAROSA DOMENICO 4
VIA CODUSSI MAURO 4
VIA COGHETTI FRANCESCO 3
VIA COL DI LANA 4
VIA COLLE DEI ROCCOLI 4
VIA COLLEONI BARTOLOMEO 2
VIA COLOMBO CRISTOFORO 5
VIA COMIN VENTURA 3
VIA COMO 5
VIA CONFALONIERI FEDERICO 4
VIA COPERNICO NICOLO' 4
VIA CORALLI ALBA 5
VIA CORNASELLO 2
VIA CORNO STELLA 5
VIA CORRENTI CESARE 5
VIA CORRIDONI FILIPPO 4
VIA CORTI ALFONSO 4
VIA COSTANTINA 5
VIA COSTITUZIONE 2
VIA CRESCENZI GIULIO 4
VIA CRIPPA ERMENEGILDA 4
VIA CRISPI FRANCESCO 2
VIA CRISTOFOLI GIACOMO 3
VIA CROCE ROSSA 4
VIA CROCEFISSO 4
VIA CUCCHI FRANCESCO 2
VIA CURO' ANTONIO 5
VIA D' ALZANO GUGLIELMO 2
VIA D' AMICO GIOVANNI 4
VIA D' ANNUNZIO GABRIELE 3
VIA D' AZEGLIO MASSIMO 4

VIA DA BALSAMO JACOPO 4
VIA DA BARZIZZA GASPARINO 4
VIA DA BERGAMO ANDREA 4
VIA DA BREMBATE PINAMONTE
VIA DA CALEPIO AMBROGIO 3
VIA DA CAMPIONE GIOVANNI 3
VIA DA CARAVAGGIO MICHELANGELO 3
VIA DA FANO NINI 4
VIA DA GIUSSANO ALBERTO 4
VIA DA LEZZE GIOVANNI 5
VIA DA PONTORMO JACOPO 4
VIA DA PREZZATE ALBERTO 4
VIA DA ROSCIATE ALBERICO 3
VIA DA VERRAZZANO GIOVANNI 5
VIA DA VINCI LEONARDO 4
VIA D'ALBINO ANDREA 4
VIA DALL'OVO ENRICO 3
VIA DASTE E SPALENGA 5
VIA DAVID GIACOMO 4
VIA DE AMICIS EDMONDO 3
VIA DE GASPERI ALCIDE 4
VIA DE LEIDI LUIGI 2
VIA DE OSA BARTOLOMEO 4
VIA DE SAUSSURE ORAZIO BENEDETTO 5
VIA DEGLI ALBANI 3
VIA DEGLI ORTI 2
VIA DEGLI ORTOLANI 2
VIA DEGRASSI GIOVANNINO 4
VIA DEI BASTAZI 5
VIA DEI BERSAGLIERI 5
VIA DEI BETTERA 3
VIA DEI CABRINI 4
VIA DEI CANIANA 4
VIA DEI CAPODIFERRO 2
VIA DEI CARAVANA 5
VIA DEI CARPINONI 4
VIA DEI CARROZZAI 2
VIA DEI CELESTINI 4
VIA DEI FIORI 5
VIA DEI GALLIARI 3
VIA DEI LEGIONARI IN POLONIA 3
VIA DEI PARTIGIANI 2
VIA DEI PRATI 5
VIA DEI VASI 4
VIA DEL CARROCCIO 4
VIA DEL CELTRO 4
VIA DEL CONVENTINO 4
VIA DEL COPPO 4
VIA DEL GALGARIO 2
VIA DEL GAVAZZOLO 5
VIA DEL GUERINO 4
VIA DEL LAZZARETTO 4
VIA DEL NASTRO AZZURRO 2

VIA DEL PARADISO 2
VIA DEL PAVIONE 4
VIA DEL RIOLO 4
VIA DEL RIONE 4
VIA DEL SOLE 4
VIA DELEDDA GRAZIA 3
VIA DELLA BOLLINA 4
VIA DELLA CLEMENTINA 5
VIA DELLA COLOMBAIA 4
VIA DELLA CONCA FIORITA 4
VIA DELLA DELIZIA 4
VIA DELLA GRUMELLINA 4
VIA DELLA MORLA 4
VIA DELLA ROVERE 4
VIA DELLA VENA 4
VIA DELLA VITTORIA 5
VIA DELL'AGRO 4
VIA DELL'ALLEGREZZA 4
VIA DELL'APRICA 5
VIA DELL'AZZANELLA 5
VIA DELLE CASETTE 4
VIA DELLE CAVE 4
VIA DELLE FOSSE ARDEATINE 2
VIA DELLE GIUDICARIE 4
VIA DELLE PRIMIZIE 5
VIA DELLE PRIMULE 4
VIA DELLE ROSE 5
VIA DELLE TOFANE 5
VIA DELLE VALLI 5
VIA DELL'ERA GIAMBATTISTA 3
VIA DELL'INDUSTRIA 5
VIA DELLO STATUTO 2
VIA DELL'ORTO FERRUCCIO 5
VIA DELPINO FEDERICO 4
VIA DEPRETIS AGOSTINO 4
VIA DI MEZZO 4
VIA DIAZ ARMANDO 3
VIA DIOTTI GIUSEPPE 3
VIA DIVISIONE JULIA 2
VIA DIVISIONE TRIDENTINA 2
VIA DON BEPO VAVASSORI 4
VIA DON CARLO BOTTA 2
VIA DON CARLO GNOCCHI 4
VIA DON GIUSEPPE BIANCHI 5
VIA DON LUIGI GUANELLA 4
VIA DON LUIGI ORIONE 4
VIA DONADONI EUGENIO 2
VIA DONINI AGOSTINO 4
VIA DONIZETTI GAETANO 2
VIA DRAGO LUIGI 4
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
VIA DUNANT ENRICO 4
VIA DUZIONI NORBERTO 2

VIA EDISON TOMASO 4
 VIA EINAUDI LUIGI 4
 VIA EINSTEIN ALBERT 5
 VIA ELBA 4
 VIA ENGHEL ADOLFO 4
 VIA EUROPA 4
 VIA F.LLI AGAZZI 4
 VIA F.LLI BRONZETTI 3
 VIA F.LLI CAIROLI 3
 VIA F.LLI CALVI 3
 VIA F.LLI ROSSELLI 4
 VIA F.LLI ROSSI 3
 VIA F.LLI ROTA 4
 VIA F.LLI RUFFINI 4
 VIA F.LLI VICENTINI 4
 VIA FALCONE GIOVANNI 4
 VIA FANTONI ANDREA 3
 VIA FARA 2
 VIA FERAMOLINO ANTONIO 5
 VIA FERMO STELLA 3
 VIA FERRARIS GALILEO 4
 VIA FIBONACCI LEONARDO 4
 VIA FILARETE 5
 VIA FILONE DELLA MARESANA 4
 VIA FILOTTI 4
 VIA FILZI FABIO 2
 VIA FINARDI GIOVANNI 4
 VIA FINAZZI GIOVANNI 4
 VIA FLORES MARIO 5
 VIA FOGAZZARO ANTONIO 4
 VIA FONTANA 4
 VIA FONTANABROLO 2
 VIA FORNONI ELIA 3
 VIA FORO BOARIO 2
 VIA FOSCOLO UGO 3
 VIA FOSSOLI 4
 VIA FRA' CELESTINO 4
 VIA FRA' DAMIANO DEI ZAMBELLI 2
 VIA FRANK ANNA 2
 VIA FRANZAROLA 4
 VIA FRATELLI BANDIERA 5
 VIA FRIZZONI TEODORO 2
 VIA FURIETTI ALESSANDRO 4
 VIA GAFFURI PAOLO 4
 VIA GAFFURIO FRANCHINO 4
 VIA GAIONCELLI PIETRO 5
 VIA GALILEI GALILEO 4
 VIA GALIMBERTI GUIDO 4
 VIA GALLI GUIDO 4
 VIA GALLICCIOLI FRANCESCO 2
 VIA GALMOZZI FERRUCCIO 4
 VIA GALVANI LUIGI 4
 VIA GAMBIRASIO GIACINTO 4
 VIA GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND 5
 VIA GARBELLI FRANCESCO 3
 VIA GARIBALDI GIUSEPPE 2
 VIA GASPARINI VITTORIO 5
 VIA GASTOLDI GIAN GIACOMO 4
 VIA GAUDENZI GIUSEPPE 3
 VIA GAVAZZENI MAURO 4
 VIA GEMELLI AGOSTINO 4
 VIA GHEZZI ALDO 4
 VIA GHIRARDELLI 4
 VIA GHISLANDI VITTORE 3
 VIA GHISLANZONI ANTONIO 2
 VIA GHISLENI MAZZOLA 2
 VIA GHISLERI ARCANGELO 4
 VIA GIORDANO UMBERTO 4
 VIA GIOVANELLI FRANCESCO 5
 VIA GIOVANNI BERIZZI 5
 VIA GIUSTI GIUSEPPE 4
 VIA GLENO 5
 VIA GOBETTI PIETRO 5
 VIA GOETHE WOLFGANG 3
 VIA GOISIS ANGELO 4
 VIA GOLDONI CARLO 3
 VIA GOLGI CAMILLO 5
 VIA GOLTARA LUIGI 5
 VIA GOMBITO 2
 VIA GORIZIA 5
 VIA GOZZI GASPARE 4
 VIA GRAMSCI ANTONIO 3
 VIA GRASSI SIMON PIETRO 4
 VIA GRATAROLI GUGLIELMO 2
 VIA GREPPI GIUSEPPE 2
 VIA GRISMONDI CLAUDIA 4
 VIA GRITTI ANDREA 4
 VIA GROSSI TOMMASO 4
 VIA GRUMELLO 5
 VIA GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO 4
 VIA GUSMINI GIORGIO 4
 VIA HELVETIA 3
 VIA INNOCENZO XI 3
 VIA ISABELLO PIETRO 5
 VIA KEPLERO GIOVANNI 5
 VIA KOCH ROBERTO 4
 VIA KOLBE PADRE MASSIMILIANO 4
 VIA LAGRANGE GIUSEPPE LUIGI 5
 VIA LANFRANCHI ALESSANDRO 4
 VIA LAPACANO 2
 VIA LAVANDERIO 4
 VIA LEGA LOMBARDA 4
 VIA LEGNANO 4
 VIA LEGRENZI TITO 4
 VIA LEONCAVALLO RUGGERO 4
 VIA LEOPARDI GIACOMO 3

VIA LESBIA CIDONIA 4
VIA LESSONA MICHELE 4
VIA LICINIO BERNARDINO 3
VIA LIDICE 4
VIA LINNEO CARLO 5
VIA LOCATELLI ANTONIO 2
VIA LOCATELLI MILESI SERENO 4
VIA LOCHIS GUGLIELMO 4
VIA LOLLI ANTONIO 4
VIA LOLMO GIAN PAOLO 4
VIA LOMBARDIA 4
VIA LONGO GUGLIELMO 3
VIA LONGUELO 4
VIA LORENZI 4
VIA LORETO 4
VIA LOTTO LORENZO 4
VIA LUNGA 5
VIA LUPO MARIO 2
VIA LUSSANA FILIPPO 2
VIA LUZZATTI LUIGI 4
VIA MADONNA DEI CAMPI 5
VIA MADONNA DEL BOSCO 4
VIA MADONNA DELLA CASTAGNA 4
VIA MADONNA DELLA NEVE 2
VIA MAESTRI DEL LAVORO 4
VIA MAFALDA DI SAVOIA 4
VIA MAFFEI CLARA 2
VIA MAGELLANO FERDINANDO 4
VIA MAGLIO DEL LOTTO 4
VIA MAGLIO DEL RAME 3
VIA MAGNI VINCENZO 5
VIA MAGRINI LUIGI 4
VIA MAIRONI DA PONTE GIOVANNI 4
VIA MAJ ANGELO 2
VIA MALFASSI 3
VIA MALJ TABAJANI 2
VIA MALLEGORI TERESA 4
VIA MALLIANI GIUSEPPE LUIGI 4
VIA MAMELI GOFFREDO 5
VIA MANARA LUCIANO 2
VIA MANGANONI GIUSEPPE 4
VIA MANGILI GIUSEPPE 5
VIA MANTEGNA ANDREA 3
VIA MANTOVANI GAETANO 4
VIA MANZI ANTONIO 4
VIA MANZONI ALESSANDRO 3
VIA MANZU' GIACOMO 2
VIA MARCELLO BENEDETTO 4
VIA MARCHETTI ELIA 4
VIA MARENZI GIOVANNI 4
VIA MARESANA 4
VIA MARIENI GIOVANNI 4
VIA MARONCELLI PIETRO 4

VIA MARSALA 5
VIA MARTEL 5
VIA MARTIN LUTHER KING 4
VIA MARTINELLA 5
VIA MARTIRI DI CEFALONIA 2
VIA MARZABOTTO 4
VIA MARZANICA 4
VIA MASCAGNI PIETRO 4
VIA MASONE 2
VIA MASSARA GIUSEPPE 4
VIA MATRIS DOMINI 2
VIA MATTIOLI GUGLIELMO 4
VIA MAYR SIMONE 2
VIA MAZZI ANGELO 2
VIA MAZZINI GIUSEPPE 3
VIA MEDICI GIACOMO 4
VIA MENDEL GREGOR 4
VIA MENTANA 5
VIA MERULA TARQUINIO 4
VIA MEUCCI ANTONIO 4
VIA MICCA PIETRO 4
VIA MILANO 2
VIA MILAZZO 4
VIA MINALI CESARIO 5
VIA MINZONI GIOVANNI 2
VIA MOIETTA NICOLA 3
VIA MONTALE EUGENIO 5
VIA MONTE ALBEN 5
VIA MONTE BASTIA 4
VIA MONTE CANTO ALTO 5
VIA MONTE CENISIO 4
VIA MONTE CORNAGERA 5
VIA MONTE FERRANTE 5
VIA MONTE GRAPPA 2
VIA MONTE GREM 5
VIA MONTE GRIGNA 5
VIA MONTE MENNA 5
VIA MONTE MISMA 5
VIA MONTE NERO 2
VIA MONTE ORTIGARA 2
VIA MONTE PASUBIO 2
VIA MONTE RESEGONE 5
VIA MONTE SABOTINO 2
VIA MONTE SAN MICHELE 2
VIA MONTE TESORO 5
VIA MONTELLO 4
VIA MONTEROSSO 4
VIA MONTESSORI MARIA 5
VIA MONTEVERDI CLAUDIO 4
VIA MONTI VINCENZO 3
VIA MONVISO 4
VIA MORALI ENRICO 5
VIA MORATELLI 4

VIA MORELLI GIOVANNI 4
 VIA MORETTI ANDREA 3
 VIA MORIGGIA GIOVANNI 3
 VIA MORONI GIANBATTISTA dalla prosecuzione
 come via Grumello all'intersezione con l'asse
 ferroviario 4
 VIA MORONI GIANBATTISTA dall'intersezione
 con Via Previtali all'intersezione con l'asse
 ferroviario 3
 VIA MORONI GIANBATTISTA dall'intersezione con
 Via Previtali a Largo Cinque vie 2
 VIA MORZENTI NATALE 3
 VIA MOSCHENI ALESSANDRO 5
 VIA MOSE' DEL BROLO 3
 VIA MOTTA GIOVANNI 4
 VIA MOZART VOLFRANGO AMEDEO 4
 VIA MOZZI G.ERCOLE 5
 VIA MOZZONI ANNA MARIA 4
 VIA MURASCHI 5
 VIA MURATORI LUDOVICO ANTONIO 4
 VIA MURRI ROMOLO 4
 VIA MUZIO ACHILLE 5
 VIA NADI NEDO 4
 VIA NAZZARI GIOVANNI BATTISTA 4
 VIA NEGRI GIULIO ENRICO 3
 VIA NEGRISOLI MARCO ANTONIO 4
 VIA NEWTON ISACCO 5
 VIA NICOLODI AURELIO 3
 VIA NIEVO IPPOLITO 4
 VIA NOCA 2
 VIA NOLI ALESSANDRO 3
 VIA NOVELLI ERMETE 2
 VIA NULLO FRANCESCO 2
 VIA OPRANDI GIORGIO 5
 VIA ORELLI VINCENZO ANGELO 3
 VIA ORIO 5
 VIA OROBONI ANTONIO 4
 VIA ORSAROLA 4
 VIA OSMANO 2
 VIA OZANAM FEDERICO 4
 VIA PACI DANTE 5
 VIA PACINO DA NOVA 5
 VIA PACINOTTI ANTONIO 4
 VIA PACIOLI LUCA 4
 VIA PAGANINI NICOLO' 4
 VIA PAGLIA GIORGIO E GUIDO 2
 VIA PAISIELLO GIOVANNI 4
 VIA PALAZZOLO DON LUIGI 2
 VIA PALEOCAPA PIETRO 2
 VIA PALERMO 4
 VIA PALLAVICINO SFORZA 2
 VIA PALMA IL VECCHIO 2
 VIA PANDINI GIULIO 4
 VIA PANSERI ETTORE 3
 VIA PAPA LEONE XIII 4
 VIA PAPA RATTI 4
 VIA PARINI GIUSEPPE 4
 VIA PARLATORE FILIPPO 4
 VIA PASCOLI GIOVANNI 2
 VIA PASCOLO DEI TEDESCHI 4
 VIA PASSO DEL VIVIONE 5
 VIA PASTA ANDREA 4
 VIA PELABROCCO 2
 VIA PELANDI 4
 VIA PELICIOLO DONATO 5
 VIA PELLICOLI A.MAURO 4
 VIA PELLICO SILVIO 4
 VIA PER CURNASCO 4
 VIA PERGOLESI GIOVANNI BATTISTA 4
 VIA PERLINI RENATO 5
 VIA PEROSI LORENZO 4
 VIA PERRUCCHETTI GIUSEPPE 5
 VIA PESCARIA CARLO 4
 VIA PESENTI PIETRO 4
 VIA PETRARCA FRANCESCO 2
 VIA PEZZOTTA GIOVANNI 4
 VIA PIACENTINI MARCELLO 5
 VIA PIATTI ALFREDO 4
 VIA PIAZZONI GIOVANNI BATTISTA 4
 VIA PICCINELLI GIOVANNI 5
 VIA PICCININI DANIELE 2
 VIA PIETRI DORANDO 4
 VIA PIGNOLO 2
 VIA PILIO 4
 VIA PILO ROSOLINO 4
 VIA PINETTI ANGELO 4
 VIA PIRANDELLO LUIGI 3
 VIA PITENTINO ALBERTO 2
 VIA PIZZIGONI GIUSEPPE 4
 VIA PIZZO CAMINO 5
 VIA PIZZO COCA 5
 VIA PIZZO DEI TRE SIGNORI 5
 VIA PIZZO DELLA PRESOLANA 5
 VIA PIZZO FORMICO 5
 VIA PIZZO RECASTELLO 5
 VIA PIZZO REDORTA 5
 VIA PIZZO SCAIS 5
 VIA POLA 5
 VIA POLARESCO 4
 VIA POLLACK LEOPOLDO 5
 VIA POLO MARCO 4
 VIA PONCHIA 4
 VIA PONCHIELLI AMILCARE 4
 VIA PONTE PIETRA 4
 VIA PONTI ANTONIA 5
 VIA PORTA DIPINTA 2

VIA PORTALUPPI AMBROGIO 4
 VIA PRADELLO 2
 VIA PREVITALI ANDREA 2
 VIA PROMESSI SPOSI 4
 VIA PUCCINI GIACOMO 4
 VIA QUARENGHI GIACOMO 2
 VIA QUASIMODO SALVATORE 5
 VIA QUATTRO NOVEMBRE 3
 VIA QUERENA LATTANZIO 3
 VIA QUINTINO ALTO 4
 VIA QUINTINO BASSO 4
 VIA QUINTINO SELLA 4
 VIA QUINTO ALPINI 4
 VIA RABAIONA 4
 VIA RABONI 4
 VIA RADINI TEDESCHI GIACOMO 4
 VIA RAMERA 4
 VIA RAMPINELLI GIOVANNI BATTISTA 5
 VIA RAMPINI GUIDO 4
 VIA RASTELLI ENRICO 4
 VIA RAVIZZA GIUSEPPE 4
 VIA REBETTA ALTA 4
 VIA REBETTA BASSA 4
 VIA REGAZZONI GIROLAMO 4
 VIA RIGHI AUGUSTO 4
 VIA RILLOSI GIUSEPPE 3
 VIA RIPA PASQUALINA 4
 VIA RISMONDO FRANCESCO 2
 VIA RIVA VILLASANTA ALBERTO 2
 VIA RIVOLA 2
 VIA RIZZOLO DEL PASCOLO 4
 VIA ROCCA 2
 VIA ROCCOLINO 4
 VIA RODEGHER EMILIO 5
 VIA ROGGIA GUIDANA 4
 VIA ROGGIA MORLANA 5
 VIA RONCALLI FRANCESCO 4
 VIA RONCHETTI DON GIUSEPPE 4
 VIA RONCHI 4
 VIA RONZONI PIETRO 3
 VIA ROSA GABRIELE 5
 VIA ROSATE 2
 VIA ROSMINI ANTONIO 2
 VIA ROSSI ERNESTO 4
 VIA ROSSINI GIOACHINO 4
 VIA ROTA GIANBATTISTA 4
 VIA ROVANI GIUSEPPE 4
 VIA ROVELLI PIETRO 5
 VIA RUBINI GIOVANNI BATTISTA 4
 VIA RUGGERI DA STABELLO PIETRO 4
 VIA RUSPINI GIOVANNI 4
 VIA SALVECCHIO 2
 VIA SALVI LUIGI 3
 VIA SAN BENEDETTO 2
 VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con la Circonvallazione alla prosecuzione in Piazza Filiberto 5
 VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con Via Previtali all'incrocio con Largo Tironi 3
 VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con la Circonvallazione all'incrocio con Largo Tironi 4
 VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con Via Previtali all'incrocio con Largo 5 vie 2
 VIA SAN COLOMBANO 4
 VIA SAN DOMENICO 4
 VIA SAN DOMENICO SAVIO 5
 VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 2
 VIA SAN GEROLAMO MIANI 2
 VIA SAN GIACOMO 2
 VIA SAN GIORGIO 3
 VIA SAN GIOVANNI 2
 VIA SAN GIOVANNI BOSCO 4
 VIA SAN GOTTARDO 4
 VIA SAN GREGORIO BARBARIGO 4
 VIA SAN LAZZARO 2
 VIA SAN LORENZINO 2
 VIA SAN LORENZO 2
 VIA SAN MARTINO DELLA PIGRIZIA 4
 VIA SAN MATTEO ALLA BENAGLIA 4
 VIA SAN NARNO 4
 VIA SAN PANCRAZIO 2
 VIA SAN PIETRO AI CAMPI 5
 VIA SAN PIO X 5
 VIA SAN SALVATORE 2
 VIA SAN SEBASTIANO 4
 VIA SAN SISTO 5
 VIA SAN TOMASO 2
 VIA SAN TOMASO DE' CALVI 4
 VIA SAN VIGILIO 2
 VIA SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO 5
 VIA SANTA CATERINA 3
 VIA SANTA CROCE 5
 VIA SANTA ELISABETTA 2
 VIA SANTA LUCIA 2
 VIA SANTA VINCENZA GEROSA 3
 VIA SANT'ALESSANDRO 2
 VIA SANT'AMBROGIO 4
 VIA SANT'ANTONINO 2
 VIA SANTI MAURIZIO E FERMO 3
 VIA SANT'ORSOLA 2
 VIA SARDEGNA 4
 VIA SAURO NAZARIO 4
 VIA SCALVINI 4
 VIA SCARAMAGLI 4
 VIA SCHIAPPARELLI GIOVANNI 5
 VIA SCOTTI GIAN MARIA 2

VIA SCURI ENRICO 3
 VIA SECCHI PADRE ANGELO 4
 VIA SEGANTINI GIOVANNI 3
 VIA SEMPIONE 4
 VIA SENTIERONE 1
 VIA SERASSI CARLO 4
 VIA SETTEMBRINI LUIGI 4
 VIA SICCARDI GIUSEPPE 4
 VIA SICILIA 4
 VIA SIMONCINI COSTANTINO 3
 VIA SOLARI GIOELE 4
 VIA SOLATA 2
 VIA SOMBRENO 4
 VIA SORA GENNARO 2
 VIA SOTTO LE MURA DI SANT'ALESSANDRO 2
 VIA SPAVENTA SILVIO 2
 VIA SPINO PIETRO 4
 VIA SPORCHIA GIUSEPPE 4
 VIA STELVIO 4
 VIA STENDHAL ENRICO 5
 VIA STEZZANO 5
 VIA STOPPANI ANTONIO 2
 VIA STRAPAROLA GIAN FRANCESCO 4
 VIA SUARDI GIANFORTE 3
 VIA SUDORNO 4
 VIA SYLVA GUIDO 4
 VIA TADINI LUIGI 4
 VIA TADINO GABRIELE 5
 VIA TAGLIAMENTO 5
 VIA TALAMONE 5
 VIA TALLONE CESARE 3
 VIA TALPINO ENEA 5
 VIA TARAMELLI TORQUATO 2
 VIA TASCA VITTORE 2
 VIA TASSIS 2
 VIA TASSO TORQUATO 1
 VIA TERZI BASILIO 4
 VIA TESTA LUIGI 4
 VIA TIEPOLO 5
 VIA TINTORETTO 3
 VIA TIRABOSCHI GEROLAMO 2
 VIA TITO LIVIO 4
 VIA TOBAGI WALTER 4
 VIA TOBLER AUGUSTO 4
 VIA TODESCHINI PIER LUIGI 2
 VIA TOLSTOJ LEV 5
 VIA TOMMASEO NICOLO' 4
 VIA TONIOLO GIUSEPPE 4
 VIA TORINO 2
 VIA TORNÌ 4
 VIA TORRENTE QUISA 4
 VIA TORRETTA 2
 VIA TORRICELLI EVANGELISTA 4
 VIA TOSCANINI ARTURO 4
 VIA TOTI ENRICO 3
 VIA TRAINI CARLO 4
 VIA TRE ARMI 2
 VIA TRECOURT GIACOMO 4
 VIA TREMANA 4
 VIA TRENTO 4
 VIA TRIESTE 5
 VIA TULLI ETTORE 5
 VIA TURANI ARTURO 4
 VIA UCCELLI PIER ANTONIO 4
 VIA UNGARETTI GIUSEPPE 5
 VIA VACHA ETTORE 4
 VIA VAERINI BARNABA 4
 VIA VAGINE 2
 VIA VAL D'OSSOLA 5
 VIA VALGIMIGLI MANARA 4
 VIA VALLE 4
 VIA VALMARINA 4
 VIA VALVASSORI GIOVANNI 5
 VIA VALVERDE 4
 VIA VANONI EZIO 4
 VIA VARISCO ANTONIO 5
 VIA VECCHIA 4
 VIA VELA VINCENZO 3
 VIA VENANZIO ALESSANDRO 4
 VIA VERDI GIUSEPPE 2
 VIA VERGA ANDREA 5
 VIA VERNE GIULIO 5
 VIA VESPUCCI AMERIGO 5
 VIA VETTA 4
 VIA VEZZA D'OGGIO 4
 VIA VIADOTTO DI BOCCALEONE 5
 VIA VIGLIANI CARLO 2
 VIA VIMERCATI SOZZI PAOLO 4
 VIA VITALI ALBERTO 5
 VIA VIVALDI ANTONIO 4
 VIA VOLTA ALESSANDRO 4
 VIA VOLTURNO 4
 VIA WAGNER RICCARDO 4
 VIA XX SETTEMBRE 1
 VIA XXIV MAGGIO 3
 VIA ZAMBIANCHI EZIO 2
 VIA ZAMBONATE 2
 VIA ZANCHI GEROLAMO 5
 VIA ZANDONAI RICCARDO 4
 VIA ZANICA dal confine Comunale al ponte
 della circonvallazione Paltriniano 5
 VIA ZANICA dall'intersezione con via S.Giovanni
 Bosco al ponte della circonvallazione Paltriniano 4
 VIA ZARDA 4
 VIA ZELASCO GIOVANNI E RODOLFO 2

VIA ZELIOLI GIUSEPPE 4
VIA ZENALE BERNARDO 3
VIA ZENDRINI BERNARDINO 3
VIA ZIBORDI GIOVANNI 4
VIA ZIGNONI FRANCESCO 5
VIA ZILIOI SEBASTIANO 2
VIA ZILOCCHI CARLO 4
VIA ZUCCALA LOCATELLI G.BATTISTA 4
VIALE ALBINI 2
VIALE CADUTI SUL LAVORO 5
VIALE CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE 3
VIALE CURIE PIETRO E MARIA 4
VIALE DELLE MURA 2
VIALE FERMI ENRICO 5
VIALE GIULIO CESARE 3
VIALE MURAINI 2
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 2
VIALE PASTEUR LUIGI 4
VIALE PIROVANO ERNESTO 2
VIALE ROMA 2
VIALE SALVO D'ACQUISTO 4
VIALE SANTUARIO DELL'ADDOLORATA 4
VIALE VENANZI GIUSEPPE 4
VIALE VENEZIA 5
VIALE VITTORIO EMANUELE II 2
VICOLO ANGHINELLI LUIGI 2

VICOLO AQUILA NERA 2
VICOLO BANCALEGNO 2
VICOLO BETTAMI 2
VICOLO BOTTA DI SAN SEBASTIANO 4
VICOLO DEI DOTTORI 2
VICOLO DEI GRADINI 2
VICOLO DEL CONSORZIO 2
VICOLO DEL DUCATO DI PIAZZA PONTIDA 2
VICOLO DEL PARADISO 2
VICOLO DELLA FOPPA 2
VICOLO DELLE TORRI 2
VICOLO FONTANABROLO 2
VICOLO GHIACCIAIA 2
VICOLO MACELLERIE 2
VICOLO MURA DI SANTA GRATA 2
VICOLO PELABROCCO 2
VICOLO SALITA DELLA SCALETTA 2
VICOLO SAN CARLO 2
VICOLO SAN GIOVANNI 2
VICOLO SAN LAZZARO 2
VICOLO SAN ROCCO 2
VICOLO SANT' AGATA 2
VICOLO SANT' ANDREA 2
VICOLO SOTTORIPA 2
VICOLO ZUCCO FRANCESCO 3

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Definizioni	pag.	1
Art. 3 - Concessioni	pag.	1
Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni	pag.	1
Art. 5 - Cauzione	pag.	2
Art. 6 - Proroga e rinnovo	pag.	2
Art. 7 - Obblighi e responsabilità	pag.	2
Art. 8 - Modifica, sospensione e revoca	pag.	3
Art. 9 - Decadenza	pag.	3

TITOLO II – CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO

Art. 10 - Determinazione del canone	pag.	4
Art. 11 - Classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone	pag.	4
Art. 12 - Agevolazioni e abbattimenti	pag.	5
Art. 13 - Non applicazione del canone	pag.	5
Art. 14 - Pagamento del canone	pag.	6
Art. 15 - Rimborsi	pag.	6

TITOLO III – CANONE DOVUTO IN RELAZIONE ALLE SINGOLE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO

Art. 16 - Attività edilizia	pag.	7
Art. 17 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante	pag.	7
Art. 18 - Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno	pag.	7
Art. 19 - Cantieri edilizi di durata superiore all'anno	pag.	7
Art. 20 - Cavi e condutture	pag.	8
Art. 21 - Chioschi ed edicole	pag.	8
Art. 22 - Contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo	pag.	8
Art. 23 - Dehors	pag.	8
Art. 23bis - Aree destinate a parcheggio per operazioni di partenza/arrivo degli ospiti e relativo carico/scarico bagagli ad uso esclusivo dell'attività ricettiva	pag.	9
Art. 24 - Eventi e manifestazioni	pag.	9
Art. 25 - Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune	pag.	9
Art. 26 - Eventi fieristici	pag.	10
Art. 27 - Eventi di interesse pubblico	pag.	10
Art. 28 - Eventi nazionali, regionali o internazionali	pag.	10
Art. 29 - Impianti pubblicitari	pag.	11
Art. 29 bis - Locali interrati nel sottosuolo pubblico	pag.	11
Art. 30 - Manifestazioni e iniziative di carattere politico	pag.	11
Art. 31 - Mercati, posteggi isolati e fiere comunali	pag.	11
Art. 32 - Occupazioni di urgenza	pag.	12
Art. 33 - Occupazioni occasionali e di breve durata	pag.	12
Art. 34 - Reti di erogazione di pubblici servizi	pag.	12

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 35 - Occupazione abusiva di suolo pubblico	pag.	13
---	------	----

ALLEGATO CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE	pag.	14
--	------	----